REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/57 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 64, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 94, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

(2) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 *bis*, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime della spesa prevista e l'obbligo per i beneficiari di costituire una cauzione.

(3) È inoltre opportuno adattare le disposizioni riguardanti le cauzioni di cui al capo IV del regolamento delegato (UE) 2022/127 per tener conto di tali condizioni specifiche.

(4) All'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 il riferimento all'articolo 27 è errato e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'articolo 26 dello stesso.

(5) Per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti previsti nell'ambito dei programmi apicoli effettuati a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) è opportuno garantire continuità mantenendo il fatto generatore del tasso di cambio attualmente applicabile.

(6) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

([3]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).